



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3961

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILÒ RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI INDENNIZZI AGLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE: DETERMINAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- 12 dicembre 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", ed in particolare l'art. 3 c. 1;
- 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l'art. 6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti "il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali";
- 29 dicembre 2016, n. 35, "Legge di stabilità 2017 – 2019" ed in particolare l'art. 9;
- 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017" in particolare art. 31;

VISTI gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della L.R. n. 15/2017, che, tra l'altro prevedono che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);
- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);

- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della L.R. n. 19/2007;

RICHIAMATE le seguenti delibere regionali:

- DGR X/6832/2017 e DGR XI/46/2018 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, rispettivamente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019;
- DGR XI/7924/2018 di approvazione delle linee operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019;
- DGR X/567/2019 di approvazione dell'avviso tipo per l'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica e lo schema tipo di convenzione;
- DGR XI/1682/2019 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 – modifica della DGR n. 46/2018”;
- DGR XI/2426/2019 “Determinazioni in merito alla sperimentazione di un modello d’offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi, pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia, in attuazione della DGR XI/1682/2019”;
- DGR XI/2577/2019 “Valorizzazione della qualità del servizio tiflogico e dei percorsi virtuosi nell’ambito degli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale in collaborazione con ATS Brianza: determinazioni”;
- DGR XI/3105/2020 di aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 – anno scolastico 2020/2021;
- DGR XI/3859/2020 che riconosce un contributo straordinario per la gestione ai sensi dell'art. 4 comma 16 legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 “Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali”;

DATO ATTO che gli interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sono definiti, nel rispetto delle indicazioni regionali, attraverso la stipula di una convenzione tra ATS ed Ente erogatore che ne regola l'attività ma non prevede il riconoscimento di oneri agli Enti se non per i costi di personale e una quota forfettaria per il coordinamento delle attività medesime;

VALUTATO che lo straordinario quadro pandemico legato al Covid-19, ha comportato sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e comporta tuttora per gli Enti gestori coinvolti nel servizio di inclusione scolastica, l'adozione, nei diversi contesti di erogazione dei servizi, di misure di sicurezza straordinarie da parte degli operatori a tutela degli alunni con disabilità sensoriale, dei loro famigliari, della comunità scolastica e degli operatori stessi, in allineamento al quadro normativo nazionale e regionale che disciplina le modalità di prevenzione e controllo del rischio Covid correlato;

STABILITO pertanto, in funzione del miglior concorso al sostegno scolastico a favore degli studenti con disabilità sensoriale di cui alle norme degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007, come modificati dall'art. 31 della L.R. n. 15/2017, di riconoscere agli Enti erogatori qualificati allo svolgimento di tali servizi - in forza degli elenchi approvati con atti delle singole ATS per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 - un indennizzo a fronte delle spese straordinarie da questi sostenute nell'erogazione dei servizi stessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, fatturati e quietanzati con riferimento alle stesse annualità e afferenti all'acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, di dispositivi di protezione individuale, di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura e in ogni caso agli acquisti legati alla prevenzione del contagio;

STABILITO di determinare l'importo massimo della concessione a favore degli Enti erogatori qualificati per la gestione dei servizi di inclusione scolastica a favore dei disabili sensoriali da parte delle ATS, sulla base del valore teorico del singolo Piano individuale già approvato o in corso di approvazione a tutto il 31 luglio 2020, come comunicato dalle stesse ATS con riferimento all'annualità scolastica 2019/2020 o rilevato attraverso il sistema bandi on line di Regione Lombardia con riferimento all'annualità scolastica in corso 2020/2021, calcolato come rapporto tra il numero totale di tali Piani individuali - pari a n. 3.074 e il totale delle risorse autonome del bilancio regionale pari a euro 500.000,00 - esercizio 2020 - finalizzate all'intervento in oggetto;

STABILITO pertanto di procedere con successivo atto della DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità al riparto per ATS dell'importo di euro 500.000,00 calcolato in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proporzione al rispettivo numero di Piani individuali già approvati o in corso di approvazione a tutto il 31/07/2020 come comunicati dalle stesse ATS con riferimento all'annualità scolastica 2019/2020 e ricavati attraverso il sistema bandi on line di Regione Lombardia con riferimento all'annualità scolastica in corso 2020/2021;

STABILITO che il valore massimo della concessione per Ente erogatore è dato dal prodotto tra il valore teorico del singolo Piano individuale, calcolato come più sopra indicato, e il numero dei Piani individuali effettivamente approvati per lo stesso Ente nell'ambito delle annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021, in ogni caso entro i limiti dei costi dal medesimo effettivamente sostenuti, quietanzati e rendicontati alla ATS per l'attuazione di tali Piani in relazione alle nature di costo eleggibili e fermo restando il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS;

RITENUTO pertanto di prevedere che le ATS procedano tempestivamente a comunicare a tutti gli enti facenti parte dei rispettivi elenchi degli Enti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021, la facoltà di presentare domanda alla ATS di concessione di indennizzo a fronte delle spese straordinarie dagli stessi sostenute;

STABILITO di prevedere che la domanda di concessione è presentata alla ATS dal legale rappresentante dell'Ente erogatore attraverso una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale:

- attesta il numero dei Piani individuali approvati relativi agli studenti con disabilità sensoriale che hanno fruito del servizio nelle annualità scolastiche 2019/2020 e/o 2020/2021;
- allega la documentazione contabile attestante l'effettivo sostenimento dei costi sostenuti nelle annualità scolastiche di riferimento, secondo le nature di costo eleggibili all'indennizzo, e solo nella misura in cui gli stessi non siano già coperti da altri contributi;

STABILITO di prevedere che le ATS procedono con proprio atto alla determinazione del valore della concessione a favore del singolo Ente erogatore, entro i limiti del valore massimo dell'indennizzo, calcolato come rapporto tra il valore teorico del Piano individuale e il totale dei Piani individuali effettivamente approvati e attestati nella domanda presentata dall'Ente con riferimento alle annualità scolastiche 2019/2020 e/o 2020/2021, in ogni caso entro i limiti dei costi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

da questo effettivamente sostenuti, quietanzati e rendicontati alla ATS, fermo restando il limite invalicabile delle risorse assegnate alla ATS;

DATO ATTO che l'ammissione al contributo straordinario di cui all'art 4 comma 16 l.r. 7 agosto n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali", esclude la partecipazione al presente indennizzo;

DATO ATTO che l'intervento attivato con il presente provvedimento è stato oggetto di specifico confronto nel corso del mese di novembre con il Tavolo Disabilità sensoriale;

RILEVATO che l'intervento di cui al presente provvedimento trova copertura sull'esercizio finanziario 2020 sulle risorse pari a euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 12.07.104.13551;

DATO ATTO di demandare a successivo atto della DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità l'atto di impegno e liquidazione alle ATS dell'importo di euro 500.000,00 secondo i criteri di riparto sopra evidenziati;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta impegni di spesa;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

STABILITO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e di trasmettere lo stesso alle ATS;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere - in funzione del miglior concorso al sostegno scolastico a favore degli studenti con disabilità sensoriale di cui alle norme degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 19/2007 - agli Enti erogatori qualificati allo svolgimento di tali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

servizi in forza degli elenchi approvati con atti delle singole ATS per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un indennizzo a fronte delle spese straordinarie da questi sostenute nell'erogazione dei servizi stessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, fatturati e quietanzati con riferimento alle stesse annualità e afferenti all'acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, di dispositivi di protezione individuale, di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura e in ogni caso agli acquisti legati alla prevenzione del contagio;

2. di determinare l'importo massimo della concessione a favore degli Enti erogatori qualificati per la gestione dei servizi di inclusione scolastica a favore dei disabili sensoriali da parte delle ATS, sulla base del valore teorico del singolo Piano individuale già approvato o in corso di approvazione a tutto il 31 luglio 2020, come comunicato dalle stesse ATS con riferimento all'annualità scolastica 2019/2020 o rilevato attraverso il sistema bandi on line di Regione Lombardia con riferimento all'annualità scolastica in corso 2020/2021, calcolato come rapporto tra il numero totale di tali Piani individuali – pari a n. 3.074 e il totale delle risorse autonome del bilancio regionale pari a euro 500.000,00 - esercizio 2020 - finalizzate all'intervento in oggetto;
3. di procedere con successivo atto della DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità al riparto per ATS dell'importo di euro 500.000 calcolato in proporzione al rispettivo numero di Piani individuali già approvati o in corso di approvazione a tutto il 31/07/2020 come comunicati dalle stesse ATS con riferimento all'annualità scolastica 2019/2020 e rilevati attraverso il sistema bandi on line di Regione Lombardia con riferimento all'annualità scolastica in corso 2020/2021;
4. di stabilire che il valore massimo della concessione per Ente erogatore è dato dal prodotto tra il valore teorico del singolo Piano individuale, calcolato come più sopra indicato, e il numero dei Piani individuali effettivamente approvati per lo stesso Ente nell'ambito delle annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021, in ogni caso entro i limiti dei costi dal medesimo effettivamente sostenuti, quietanzati e rendicontati alla ATS per l'attuazione di tali Piani in relazione alle nature di costo eleggibili e fermo restando il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS;
5. di prevedere che le ATS procedano tempestivamente a comunicare a tutti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gli enti facenti parte dei rispettivi elenchi degli Enti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per le annualità scolastiche 2019/2020 e 2020/2021, la facoltà di presentare domanda alla ATS di concessione di indennizzo a fronte delle spese straordinarie dagli stessi sostenute;

6. di prevedere che la domanda di concessione è presentata alla ATS dal legale rappresentante dell'Ente erogatore attraverso una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale:
 - attesta il numero dei Piani individuali approvati relativi agli studenti con disabilità sensoriale che hanno fruito del servizio nelle annualità scolastiche 2019/2020 e/o 2020/2021;
 - allega la documentazione contabile attestante l'effettivo sostenimento dei costi sostenuti nelle annualità scolastiche di riferimento, secondo le nature di costo eleggibili all'indennizzo, e solo nella misura in cui gli stessi non siano già coperti da altri contributi;
7. di prevedere che le ATS procedano con proprio atto alla determinazione del valore della concessione a favore del singolo Ente erogatore, entro i limiti del valore massimo dell'indennizzo, calcolato come rapporto tra il valore teorico del Piano individuale e il totale dei Piani individuali effettivamente approvati e attestati nella domanda presentata dall'Ente con riferimento alle annualità scolastiche 2019/2020 e/o 2020/2021, in ogni caso entro i limiti dei costi da questo effettivamente sostenuti, quietanzati e rendicontati alla ATS, fermo restando il limite invalicabile delle risorse assegnate alla ATS;
8. di dare atto che l'ammissione al contributo straordinario di cui all'art 4 comma 16 l.r. 7 agosto n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali", esclude la partecipazione al presente indennizzo;
9. di demandare a successivo atto della DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità l'atto di impegno e liquidazione alle ATS dell'importo di euro 500.000,00 secondo i criteri di riparto sopra evidenziati;
10. di dare atto che l'intervento di sostegno di cui al presente atto trova copertura sull'esercizio finanziario 2020 sulle risorse pari a euro 500.000,00 a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

valere sul capitolo di spesa 12.07.104.13551;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzionale di Regione Lombardia e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge